



STATUTO

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1

E' costituita l'associazione - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in breve denominata come associazione "*L'Albero Verde della Vita*" – Onlus, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Onlus che ne costituisce peculiare segno distintivo; l'acronimo Onlus dovrà inserirsi in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito del territoriale nazionale.

Art. 2

L'associazione ha sede legale in Roma, via Nomentana n. 1014.

Art. 3

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Il fine istituzionale di detta Associazione è quello di offrire un servizio alla comunità, in particolare l'Associazione:

- a) ha lo scopo di sviluppare, promuovere e coordinare iniziative per rispondere ai bisogni e fornire stimoli culturali diversificati a uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, alle persone più esposte a rischi di emarginazione ed alle loro famiglie;
- b) promuove la crescita umana e sociale; nello specifico l'Associazione intende formulare un progetto, che permetta di creare, all'interno della comunità, un movimento di coinvolgimento per i giovani, uomini e donne con responsabilità familiari, fornendo proposte di attività culturali diversificate e di crescita svolgendo attività che divertano ma che allo stesso tempo siano formative;
- c) arricchisce il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità, alla crescita sana dell'individuo, creando una cultura della salute psico-fisica, da realizzarsi tramite la cura del corpo e della mente in un ambiente sano e naturale;
- d) opera senza fini di lucro è apolitica, apartitica ed ha finalità esclusivamente culturali, sanitarie e sociali, in conformità alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo culturale e di promozione sociale, collabora con altre esperienze culturali, giuridiche ed economiche, sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli



interventi pubblici in materia di salute, benessere naturale, ecologia, ambiente, sicurezza, formazione, alimentazione;

- e) concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale ispirandosi ai principi di democrazia, e di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona, improntando le sue attività alla lealtà ed all'osservanza dei principi e delle norme della Repubblica Italiana.

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e non è legata a nessun partito politico.

Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione dovrà divulgare, portando a conoscenza di chi intrattiene rapporti ed interessi comuni con la stessa, ogni e qualunque tipo di attività culturale, sportiva o quant'altro, in particolare concernente la musica, la danza, il teatro, le arti figurative, lo sport, le attività culturali in genere, dedicandosi allo studio degli aspetti storici e contemporanei delle arti e degli sport, alla riproduzione, alla composizione di testi originali, nonché promuovendo ed organizzando incontri tra gli associati, quali saggi di studio, concerti, spettacoli, mostre, esposizioni ed intrattenimenti culturali di vario genere, momenti di riflessione su particolari argomenti di interesse giuridico-fiscale, medico-sanitario, socio-culturali ed ancora promuovendo la pubblicazione di saggi, tesi di laurea, pubblicazioni, sia originali che riprodotte attraverso l'inserimento su portali web appropriati, anche tramite link, o con la pubblicazione di cataloghi, brochures, fanzine.

L'Associazione potrà altresì promuovere e stipulare convenzioni con esperti e professionisti del settore.

Detta Associazione mantiene ed estende i contatti con le Aziende e gli Enti mediante delegati opportunamente scelti, i quali provvedono ad intrattenere rapporti ed eventualmente a diffondere la documentazione necessaria al fine di facilitare il raggiungimento dello scopo istituzionale.

Contestualmente all'attività dell'Associazione verranno valorizzati idee, progetti ed altre attività dei soci, coinvolgendoli direttamente nei rapporti da intrattenere con Aziende ed Enti.

Art. 5

L'associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

L'associazione inoltre potrà in essere, eventualmente, soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo della precipua attività di solidarietà sociale.

Art. 6

L'Associazione, qualificata ai sensi del D. Lgs. n. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvede a comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.

SOCI

Art. 7

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che intendano impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente statuto.

I soci minorenni che vogliano partecipare fattivamente alle attività istituzionali saranno affiancati da un maggiorenne.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante legale.



Art. 8

I soci, all'atto dell'ammissione, riceveranno la tessera sociale di validità un anno ed avranno diritto ad intervenire nelle assemblee con diritto di voto, fatto salvo per i soci minorenni.

Tutti i soci, periodicamente, saranno informati riguardo le attività dell'associazione.

La notifica delle attività associative potrà avvenire attraverso l'invio all'associato di relativo supporto cartaceo, a mezzo posta elettronica e pubblicazione di news-letter, o mediante affissione delle informazioni nella bacheca e sul sito web dell'Associazione stessa.

Art. 9

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, stabilita dal Consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Art. 10

Gli associati cessano di partecipare all'Associazione:

- ✓ per recesso, che si verifica quando l'associato presenta formale dichiarazione di dimissione dall'Associazione, ed ha effetto dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea degli associati;
- ✓ per decadenza, quando l'associato è inadempiente nei confronti dell'Associazione, e tale decisione deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati;
- ✓ per espulsione, quando l'associato è incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti o quando siano intervenuti gravi motivi che recano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; anche l'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea degli associati.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- c) in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'Associazione valutata dal Consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Si considerano decaduti i soci che non pagano la quota per due anni consecutivi.

SOCI ONORARI

Art. 11

I soci onorari sono nominati dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei 2/3 per loro speciali meriti e per la loro particolare competenza nei settori inerenti le finalità dell'Associazione.

L'onorificenza non comporta l'attribuzione di diritti sociali nell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;



d) il Collegio dei revisori.

Art. 13

All'Assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
- d) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- e) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo, dagli altri organi dell'associazione, nonché da un numero di associati pari ad 1/10;
- f) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Essa è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria:

- per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione entro il mese di aprile di ciascun anno;
- per eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti ogni quattro anni;
- per la programmazione dell'attività culturale annuale entro il mese di settembre di ciascun anno.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria: quando il Presidente e l'eventuale Tesoriere lo ritengano opportuno, o vi sia la richiesta di almeno la metà degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

Un associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato, purché munito di delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso, almeno dieci giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite; è da ritenersi egualmente valido ed efficace l'avviso di convocazione spedito a mezzo e-mail nonché pubblicato sul sito WEB dell'Associazione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, ossia la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 14

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale, a sua volta, nomina tra i soci un segretario verbalizzante:

- ✓ approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- ✓ approva il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;



- ✓ delibera su tutte le questioni afferenti la gestione sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui il Codice Civile non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui il Codice Civile non preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 15

L'assemblea straordinaria elegge in sede di riunione e a maggioranza dei presenti, il proprio presidente, il quale nomina, a sua volta, tra i soci un segretario verbalizzante; è convocata per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, alle proposte di scioglimento dell'associazione per cui, se non altrimenti disposto, è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (ex. art. 21 c.c.) oppure ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno 1/10 degli associati.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui il Codice Civile non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui il Codice Civile non preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 16

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, vengono rese pubbliche mediante affissione nei locali dell'associazione e/o divulgazione sul sito WEB, entro i dieci giorni successivi all'assemblea.

Art. 17

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche associative la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352 c.c., 2° co..

Art. 18

Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove, eletti dall'assemblea tra i soci, e resta in carica per quattro anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili per non più tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vicepresidente ed il segretario.



Art. 19

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo:

- ✓ redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- ✓ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- ✓ redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- ✓ delibera sugli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività associativa; circa l'ammissione, la decadenza e l'espulsione dei soci;
- ✓ determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- ✓ svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione dell'Associazione.

Art. 21

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti; a lui competono la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda **un tesoriere** appositamente eletto tra i membri del Consiglio direttivo stesso. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, previa consultazione per posta elettronica e/o per messaggio di testo che permetta di convalidare la ricezione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 22

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea in possesso di adeguati titoli professionali. I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del Collegio dei revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti Presidente nè membri del Consiglio Direttivo.



Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo senza esercitare il diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Art. 23

Non sono contemporaneamente eleggibili negli Organi dell'Associazione, per nessuna ragione, persone con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché persone elette alle cariche di Revisore.

Non sono inoltre eleggibili negli Organi dell'Associazione il personale dipendente della medesima, nonché gli Associati che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Tutte le cariche associative hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per non più di tre mandati consecutivi.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) quote annuali e contributi straordinari degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati, contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche;
- c) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e di un membro del Consiglio direttivo appositamente delegato (con funzioni di **tesoriere**).

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto per fini di utilità sociale.

Art. 25

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile, ripetibile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.



I soci non in regola con il versamento delle quote annuali vengono espulsi (vedi art. 10 di riferimento); le quote associative devono essere versate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 26

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 27

In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 460/1997.

Art. 28

Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella inerente l'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

A fianco del rendiconto economico dovrà essere redatta una relazione morale descrittiva delle attività svolte e di quelle che saranno svolte nell'anno successivo; inoltre per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, dovrà essere redatta entro quattro mesi dalla chiusura dell'evento un apposito e separato rendiconto dal quale debbano risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (ex. art. 21 c.c.).

Art. 30

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali



dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190°, della Legge n. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 MEDIAZIONE

Per qualunque controversia che potesse sorgere tra gli associati o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa sarà richiesto l'intervento di un Organismo di Mediazione regolarmente iscritto nel registro degli organismi del Ministero della Giustizia, scelto tra i più vicini alla sede dell'associazione.

NORME DI RINVIO

Art. 32

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dai soci presenti all'assemblea del 14 dicembre 2012.

- 1) **Mariagrazia MAZZARACO**
- 2) **Vito Natale MAZZARACO**
- 3) **Edda FERRACIOLLI**
- 4) **Anna Rita CASINI**
- 5) **Giuseppe PUCCI**
- 6) **Edoardo DEL BELLO**
- 7) **Paride SGOBBA**
- 8) **Roberto PALMERI**